



ORGANISMO DI MEDIAZIONE
PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è applicabile ai procedimenti di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.
3. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Art. 2

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva mediante la compilazione e il deposito in via telematica del modulo on line presente sul sito istituzionale dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Mantova alla pagina:

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) dati identificativi delle parti, e in particolare nome, cognome, codice fiscale e/o partita IVA, residenza effettiva, necessaria per le comunicazioni via posta ordinaria, indirizzo email attivo per eventualmente inviare il link per gli incontri da remoto nonché indirizzo pec;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



- b) la delega per la partecipazione all'incontro, conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7 D. lgs. 28/10, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma 2 punto b), unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura;
 - c) sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse oggetto della domanda;
 - d) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - e) dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
 - f) dati identificativi dei professionisti e/o patrocinatori legali, ove previsti o presenti che assisteranno la parte nel procedimento;
 - g) indicazione del valore della controversia;
 - h) eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dell'ODM (solo in caso di domanda congiunta);
 - i) eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento.
3. Le parti possono depositare domanda congiunta di mediazione nei confronti di più soggetti.
4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente Regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODM, in caso di mancato pagamento delle spese di avvio e/o delle spese e indennità di mediazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



5. Ogni parte costituita, e quindi che abbia adempiuto agli obblighi economici, ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.

6. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

7. Su accordo delle parti, la competenza per territorio dell'Organismo può essere derogata.

Art. 3

LA SEGRETERIA

1. La Segreteria dell'ODM gestisce la parte amministrativa del servizio di mediazione nei modi e con i limiti di seguito precisati.

2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

4. La Segreteria ha il compito di:

- a) tenere un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro telematico degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito;
- b) verificare la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



- c) verificare l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento ai sensi delle norme vigenti al momento del deposito della domanda;
- d) annotare la domanda nell'apposito registro informatico;
- e) comunicare, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dal deposito, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a. alla parte istante:
 - i. il nominativo del mediatore designato;
 - ii. la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri;
 - iii. che dovrà essere assistita, da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione;
 - b. alla/e parte/i evocata/e in mediazione:
 - i. l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione;
 - ii. il nominativo del mediatore designato;
 - iii. la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito, da un avvocato o praticante avvocato, nei limiti dell'abilitazione;
 - iv. che potrà prendere visione ed estrarre copia dei documenti depositati, solo dopo aver aderito al procedimento;
 - v. l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro la propria adesione, che determinerà anche accettazione del presente Regolamento;
 - vi. il nominativo di chi sarà presente;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



- vii. la precisazione che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, sec. co., c.p.c..

Art. 4

IL MEDIATORE

1. Il mediatore collabora con le parti per trovare un accordo per la composizione della controversia.
2. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
3. Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto dell'ODM, è designato dall'ODM, tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco, secondo il prevalente criterio di rotazione, tenendo conto anche della specifica competenza professionale e dell'esperienza nelle materie e questioni trattate.
4. È facoltà dell'Organismo nominare più di un mediatore.
5. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'ODM.
6. I mediatori debbono essere iscritti all'albo degli Avvocati e vengono inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie.
4. Il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e della competenza del mediatore.
7. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al comma 3.
8. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 3 comma 5 le parti possono comunque

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 10 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. Se l'Organismo nulla obietta, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato, in caso contrario resta ferma la designazione di cui alla iniziale comunicazione alle parti.

9. In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore.

10. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al comma 3.

11. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

12. Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

13. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

14. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, è facoltà del mediatore avvalersi di uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente, oppure, in mancanza di accordo tra le parti, e/o tra le parti e il CTM, in base agli artt. 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio. In mancanza di tale espressa previsione, la perizia non potrà essere allegata né prodotto in sede giudiziale.

15 Il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione e comunque non più di tre volte in un biennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Art. 5

OBBLIGHI DEL MEDIATORE – INCOMPATIBILITÀ

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi:

- a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- b) abbia un interesse nella causa personale, o quale amministratore/legale rappresentante di un ente, associazione o società;
- c) sia personalmente, o il proprio coniuge sia, parente fino al quarto grado o convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- d) abbia personalmente, o il proprio coniuge abbia, una causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- e) sia legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza;
- f) sia tutore o curatore di una delle parti;
- g) abbia prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi abbia deposto come testimone.

2. Chi abbia svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



del procedimento.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione e quelle deontologiche, con riferimento, in particolare, a quanto disposto dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al Responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

5. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

6. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

7. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

8. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

Art. 6

LE PARTI

1. Parte istante e le parti evocate, al momento del deposito dell'istanza o dell'adesione al

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



procedimento di mediazione, potranno:

- a) manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica;
- b) richiedere di svolgere uno o più incontri da remoto, anche quando la mediazione non sia stata iniziata in modalità telematica;
- c) indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo;
- d) indicare una delle sedi dell'ODM, come sede preferenziale per lo svolgimento dell'intero procedimento;
- e) effettuare comunicazioni riservate al solo mediatore, esclusivamente in occasione delle sessioni separate;
- f) chiedere al Responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore per motivi di incompatibilità o di opportunità, purché giustificati e motivati;
- g) al momento della nomina dell'esperto, convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 28/10, possa essere prodotta nell'eventuale giudizio; in mancanza di tale previsione, la relazione e/o gli accertamenti del tecnico non potranno essere utilizzati in alcun modo e per alcun motivo nell'ambito del giudizio di merito avente lo stesso oggetto e le stesse parti della mediazione.

2. In ogni fase del procedimento, e quindi dal momento del deposito dell'istanza e dell'adesione, sino alla sua conclusione, le parti dovranno essere assistite da un proprio difensore, munito di idonea procura.

Art. 7

VALORE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduca un'ulteriore domanda ne indica il valore che si somma al

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



valore della domanda iniziale, e si applica quindi il comma 7.1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dai commi 1 o 2, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione del mediatore, con atto comunicato alle parti.

4. La modifica al valore della controversia dovrà essere effettuata non oltre il primo incontro in cui partecipino tutte le parti coinvolte.

5. In deroga al termine di cui al comma precedente, il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

6. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 7.1 a 7.5, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

7. In ogni caso, le spese e le indennità di mediazione sono determinate in base al valore iniziale della procedura, o a quello successivamente determinato ai sensi dei commi 7.3 e 7.5 del presente articolo.

Art. 8

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. La Segreteria dell'Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore.

2. Il primo incontro non potrà svolgersi se non previo deposito da parte del mediatore dell'accettazione dell'incarico, e della dichiarazione in indipendenza e di assenza di motivi di incompatibilità.

3. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM o una delle altre sedi

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



distaccate: l'indicazione esatta del luogo in cui si svolgerà l'intero procedimento di mediazione verrà confermata contestualmente alla nomina del mediatore.

4. Su istanza delle parti il procedimento di mediazione potrà essere in presenza (A) o in via telematica (B).

A. Procedimento in presenza

A.1. Il primo incontro tra le parti, deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

A.2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma A.1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma A.1.

A.3. Il procedimento si svolge senza formalità presso una delle sedi dell'Organismo di Mediazione.

A.4. Il primo incontro avrà durata non inferiore a due ore, salvo concorde richiesta delle parti di ridurre o aumentare tale limite orario.

A.5. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.

In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti, e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

A.6. Sin dal primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



A.7. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Di ogni incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale dallo stesso sottoscritto.

A.8. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo; l'Organismo metterà a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

A.9. Le parti e i rispettivi difensori dovranno obbligatoriamente, a pena di nullità, sottoscrivere in forma olografa il verbale conclusivo del procedimento, sia esso positivo o negativo.

A.10. Il mediatore, su concorde istanza delle parti, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, ovvero nell'albo di esperti che può essere istituito dall'Organismo.

I compensi dell'esperto dovranno essere concordati tra questi e le parti, e di tale accordo dovrà redigersi apposito verbale.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i..

In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

B. Mediazione in modalità telematica

B.1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al D- Lgs. 216/2024, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

B.2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



B.3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma B.2., verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati.

B.4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

B.5. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

B.6. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma B.5. assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

B.7. Se non vi è il consenso di tutte le parti alla firma da remoto degli atti del procedimento, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

B.8. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Art. 9

ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione nell'ambito di un procedimento in presenza, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Laddove l'accordo sia raggiunto a seguito di mediazione telematica, l'accordo costituirà parte integrante del verbale, e verrà di conseguenza sottoscritto digitalmente anche dal mediatore.

2. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore, su concorde istanza delle parti, e solo laddove ritenga di avere tutte le informazioni e gli strumenti necessari, potrà formulare una propria proposta risolutiva. Prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 D. Lgs. 28/2010 e s.m.i..

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



3. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti faranno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
4. L'accordo di conciliazione deve contenere l'indicazione del relativo valore, ai soli fini delle agevolazioni fiscali e non al fine di determinare il valore del procedimento, che rimarrà quello determinato dalle parti in sede di attivazione/adesione.
5. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 lettera B, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
6. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
7. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedano. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
8. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

9. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

10. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

11. In caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore non potrà formulare la proposta, ancorché la parte comparsa vi abbia fatto espressa richiesta, dandone atto nel verbale.

12. Il verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che ne facciano richiesta.

13. Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e, all'esito del procedimento, verrà rilasciato verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e del conseguente esito negativo del procedimento.

14. Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa (allegato c) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere. Sarà cura dell'ODM trasmettere al responsabile della tenuta del registro e dell'elenco la scheda per via telematica o con qualsiasi altra modalità che assicuri la certezza dell'avvenuto ricevimento.

15. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2 D. Lgs. 28/10, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.

Art. 10

EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE

1. L'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità telematiche, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'avvocato certifica inoltre la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

3. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 2.

4. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 11

INDENNITA'

1. Le spese di mediazione determinate dall'ODM ai sensi della vigente normativa, comprensive delle spese di avvio, e delle indennità di mediazione, sono dovute, da ciascuna parte che abbia promosso o aderito al procedimento come da tabella n. 1 in calce al presente Regolamento e devono essere corrisposte nei modi e nei termini indicati nella tabella di cui alla tabella n. 2.

Il mancato pagamento delle indennità e/o delle spese di mediazione, è considerato "giustificato motivo" per rifiutare di svolgere la mediazione.

2. L'eventuale saldo dovuto per l'esito positivo dell'incontro o per l'adeguamento del valore della

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



procedura, deve essere versato obbligatoriamente prima del rilascio del verbale sottoscritto dal mediatore.

3. In caso di mancato pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, la parte inadempiente potrà chiedere un solo rinvio per regolarizzare la propria partecipazione.

4. Le spese di avvio e di mediazione sono dovute anche nell'eventualità di abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione allo stesso.

5. Il compenso per l'esperto è liquidato a parte sulla base delle determinazioni raggiunte dalle parti e dall'esperto stesso.

Art. 12

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

3. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

4. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nel comma precedente può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 D. Lgs. 28/2010 e s.m.i..

5. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

6. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, personalmente, o a mezzo raccomandata, o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato

8. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

9. Chi sia ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D. Lgs. 28/10, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

10. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale di Mantova.

11. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

12. Le indennità di cui all'articolo 9 non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

13. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

14. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore del procedimento, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della Giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'Organismo di Mediazione. L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

15. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del

16. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui ai commi precedenti, da chiunque accertata, è comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

17. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al COA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



di Mantova.

18. Ricevute le comunicazioni previste dai commi che precedono, il COA, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

19. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale di Mantova. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 13

DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, D. Lgs. 28/10 e s.m.i., il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. 3.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

4. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1, decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.

5. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Art. 14

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono, ivi compresi i tecnici e/o i loro ausiliari e/o i tirocinanti, al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.
3. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
4. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
5. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
6. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio.
7. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
8. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall'art. 22 Dlgs 28/10.

Art. 15

RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



1. L'ODM, non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10 e s.m.i., sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può, in aggiunta all'organismo, comunicare la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28 /10.

2. Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori.

Art. 16

RAPPORTI CON ALTRI ODM

1. L'ODM si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri ODM al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

Art. 17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento di Arbitrato amministrato della Camera Arbitrale istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Mantova che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare, da n. 1 arbitro nominato secondo detto Regolamento.

Ai sensi di detto regolamento l'arbitro deciderà secondo diritto.

Il Presidente
Avv. Mattia Amadei

Regolamento approvato in data 14.1.25, contenente le modifiche di cui al D. Lgs. 216/24.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



CODICE ETICO

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI

NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI

L'iscrizione all'elenco dei mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova è riservata agli avvocati.

Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco predetto è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione a ciò qualificante, della durata di almeno 40 ore, tenuto con i criteri e secondo le modalità indicate da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Lombardia.

In ogni caso l'iscrizione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall'ODM. I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'ODM, e dalla normativa in vigore, frequentando quanto meno un corso di 12 ore ogni anno, tenuto da ente formatore accreditato, con i criteri e secondo le modalità di legge, o indicate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ove espressamente richiesta, ovvero il mancato superamento della medesima, potranno comportare la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei mediatori con delibera del Consiglio Direttivo dell'ODM e con successiva necessaria ratifica vincolante del COA. Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all'incarico a lui affidato - quando reiterato per più di tre volte nell'arco di un triennio - comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'ODM.

Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 180/10, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di due organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'ODM.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



L'ODM può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'ODM.

I mediatori devono avere un'anzianità d'iscrizione all'Albo degli Avvocati degli Ordini della Lombardia e di effettivo esercizio della professione non inferiore a tre anni.

Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto obbligo di:

1. sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
2. informare immediatamente le parti e l'ODM delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
3. formulare, ove richiesto, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
4. assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
5. mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
6. assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



7. svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia;
8. evitare di esercitare alcuna pressione sulle parti e rispettando sempre la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
9. dare riscontro immediato ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'ODM.

Inoltre il mediatore:

- a. non può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per più di due organismi;
- b. deve eseguire personalmente la prestazione richiesta dall'ODM;
- c. non può svolgere la funzione se abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, né quando ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile;
- d. non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D Lgs. 28/2010 e s.m.i., in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile;
- e. non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente codice etico da parte del mediatore, comporta l'immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di Mantova, per l'eventuale sospensione dall'incarico di mediatore e/o per altri eventuali provvedimenti o segnalazioni disciplinari.

Codice Etico modificato in data 19.11.24

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



Tabella n. 1

I) Spese avvio e mediazione

TOTALE DOVUTO PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA E DELL'ADESIONE	Mediazione obbligatoria o demandata	Mediazione facoltativa
Valore della lite	Spese di mediazione ex art. 28 c. 8 <u>comprese di IVA</u>	Spese di mediazione ex art. 28 c. 5 <u>comprese di IVA</u>
Fino a 1.000 euro	97,60	122,00
Da 1.001 euro 50.000 euro	190,32	237,90
Oltre 50.000	273,28	341,60

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA**

∞∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



II) Indennità di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C
	ACCORDO AL PRIMO INCONTRO (ex art. 30 c. 1) <i>valore di riferimento + 10% - spese di mediazione</i>	RINVIO OLTRE AL PRIMO INCONTRO (ex art. 30 c. 3) <i>valore di riferimento – spese di mediazione</i>	ACCORDO AGLI INCONTRI SUCCESSIVI (ex art. 30 c. 2) <i>valore di riferimento - spese di rinvio oltre al primo incontro</i>
VALORE DELLA LITE	IVA COMPRESA	IVA COMPRESA	IVA COMPRESA
Fino ad € 1.000,00	70,27	58,56	29,28
Da € 1.001,00 A € 5.000,00	124,44	102,48	54,90
Da € 5.001,00 A € 10.000,00	274,74	239,12	89,06
Da € 10.001,00 A € 25.000,00	505,57	448,96	141,52
Da € 25.001,00 A € 50.000,00	913,54	819,84	234,24
Da € 50.001,00 A € 150.000,00	1.283,44	1.151,68	329,40
Da € 150.001,00 A € 250.000,00	1.981,28	1.786,08	488,00
Da € 250.001,00 A € 500.000,00	2.518,08	2.274,08	610,00
Da € 500.001,00 A € 1.500.000,00	4.021,12	3.640,48	951,60
Da € 1.500.001,00 A € 2.500.000,00	4.772,64	4.323,68	1.122,40
Da € 2.500.001,00 A € 5.000.000,00	6.812,48	6.178,08	1.586,00

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



III) Indennità di mediazione facoltativa

MEDIAZIONE VOLONTARIA	COLONNA A ACCORDO AL PRIMO INCONTRO (ex art. 30 c. 1) <i>valore di riferimento + 10% - spese di mediazione</i>	COLONNA B RINVIO OLTRE AL PRIMO INCONTRO (ex art. 30 c. 3) <i>valore di riferimento – spese di mediazione</i>	COLONNA C ACCORDO AGLI INCONTRI SUCCESSIVI (ex art. 30 c. 2) <i>valore di riferimento - spese di rinvio oltre al primo incontro</i>
VALORE DELLA LITE	IVA COMPRESA	IVA COMPRESA	IVA COMPRESA
Fino ad € 1.000,00	34,16	24,40	24,40
Da € 1.001,00 A € 5.000,00	68,32	48,80	48,80
Da € 5.001,00 A € 10.000,00	242,78	207,40	88,45
Da € 10.001,00 A € 25.000,00	444,08	390,40	134,20
Da € 25.001,00 A € 50.000,00	819,84	732,00	219,60
Da € 50.001,00 A € 150.000,00	1.403,00	1.256,60	366,00
Da € 150.001,00 A € 250.000,00	1.805,60	1.622,60	457,50
Da € 250.001,00 A € 500.000,00	3.147,60	2.842,60	762,50
Da € 500.001,00 A € 1.500.000,00	5.026,40	4.550,60	1.189,50
Da € 1.500.001,00 A € 2.500.000,00	5.965,80	5.404,60	1.403,00
Da € 2.500.001,00 A € 5.000.000,00	8.515,60	7.722,60	1.989,50
Oltre 5.000.001,00	8.533,05	7.738,46	1.986,46

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39


<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it



Tabella n. 2

(dopo l'adesione delle parti)



ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

∞∞∞∞∞∞

Palazzo di Giustizia - Via Poma, 11 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

<https://www.ordineavvocatimantova.it/avvocato/organismo-di-mediazione>

email: organismomediazione@ordineavvocatimantova.it - pec organismo.mediazione@avvocatimantova.it